

Indennità per giorni festivi, in particolare nel caso di lavoratori a tempo parziale

SCHEDA
INFORMATIVA

Stato: luglio 2008

www.sse-sbv-ssic.ch

I. Note preliminari

Diversamente dalle vacanze, i giorni festivi non hanno come finalità principale il riposo del lavoratore, bensì quella di permettergli di partecipare a commemorazioni o feste religiose. In linea di principio i giorni festivi non riguardano direttamente la persona del lavoratore e non rientrano quindi nell'articolo 324a CO che disciplina l'obbligo del datore di lavoro di continuare a versare lo stipendio nel caso in cui il lavoratore sia impedito, senza colpa e per motivi inerenti alla sua persona, di fornire la prestazione lavorativa.

Il diritto federale prevede un solo giorno festivo nazionale, il 1° agosto, che deve essere retribuito obbligatoriamente. L'articolo 20a capoverso 1 della legge sul lavoro accorda ai Cantoni la facoltà di parificare alle domeniche al massimo altri otto giorni festivi all'anno. I Cantoni hanno sfruttato ampiamente questa possibilità. Secondo la dottrina oggi prevalente, per tali giorni festivi sussiste il diritto al salario.

Il lavoratore ha il diritto di recuperare i giorni di vacanza che coincidono con giorni festivi pagati. Le sue vacanze si prolungano quindi proporzionalmente. Invece i giorni festivi che coincidono con giorni di malattia, infortunio o servizio militare non possono essere recuperati.

II. Indennità per giorni festivi secondo il CNM

Considerate le grandi disparità regionali, il CNM delega la competenza di determinare i giorni festivi indennizzati alle Commissioni professionali paritetiche locali. Secondo l'articolo 38 capoverso 1 CNM, queste ultime sono chiamate a fissare almeno otto giorni festivi all'anno. Nel caso dei lavoratori retribuiti mensilmente, l'indennità per giorni festivi viene versata unitamente al salario. Per i lavoratori con salario orario è invece determinante, ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 CNM, il numero di ore previsto dal calendario di lavoro vigente.

Hanno però diritto all'indennità solo le persone che hanno lavorato o che sono state assunte almeno una settimana prima del giorno festivo in questione. Devono inoltre risultare soddisfatte le tre condizioni di cui all'articolo 38 capoverso 3 CNM, ovvero il lavoratore non deve: essere stato assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo, essere stato assente ingiustificato il giorno che precede o quello che segue la festività, percepire un'indennità giornaliera da una cassa malati, dalla Suva o dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Per il lavoro svolto nei giorni festivi cantonali, la legge sul lavoro prevede un supplemento di salario del 50 per cento.

III. Caso particolare dei collaboratori a tempo parziale

Variante 1

Se tra il datore di lavoro e il collaboratore sono stati concordati giorni della settimana fissi, il diritto all'indennità sussiste solo nel caso in cui il giorno festivo cade in uno dei giorni definiti come lavorativi.

Variante 2

Se i giorni lavorativi non sono stati concordati anticipatamente ma vengono fissati dal datore di lavoro in base a piani di lavoro variabili, il collaboratore ha diritto per ogni giorno festivo a una percentuale del salario corrispondente al suo grado d'occupazione.